

Individuazione di procedura e criteri per la scelta dei magistrati chiamati a partecipare alle attività delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali.

(Deliberazione dell'11 maggio 2000)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell'11 maggio 2000, ha approvato a maggioranza la seguente deliberazione:

<<Con delibera del Comitato di Presidenza è stato affidato alla Sesta Commissione l'incarico di individuare il procedimento consiliare da adottare, in sede di prima applicazione, per l'attivazione delle Scuole di specializzazione forensi. Si tratta di materia che individua prassi e procedure non previste dal Regolamento interno e che hanno comunque bisogno, data l'urgenza, di trovare un adeguato iter decisionale. Si fa presente che già nel parere espresso da questa Commissione sul regolamento ministeriale, al di là del favore per il modello di formazione pluralistica delle Scuole, si erano individuati alcuni nodi problematici relativi alla partecipazione dei magistrati.

Occorre regolare i modi di una partecipazione prevista dalla legge, culturalmente importante, e che però non ha un iter già regolato dalle disposizioni consiliari. La Commissione auspica che, dopo questa prima applicazione, si potrà prendere in considerazione, in sede di predisposizione di una compiuta disciplina procedimentale, il coinvolgimento dei Consigli giudiziari. Questo auspicio muove dalle riflessioni che il Consiglio superiore ha condotto nella risoluzione del 20 ottobre 1999 in tema di decentramento e di Consigli giudiziari, ma nell'immediato le pressanti esigenze di speditezza inducono a privilegiare un modello accentrato di selezione dei magistrati da sottoporre alle scelte delle Università degli Studi per la formazione dei consigli direttivi delle Scuole.

a) La partecipazione alla commissione giudicatrice del concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione.

Il decreto 21.12.99, n. 537, che adotta il relativo regolamento, prevede infatti diverse ipotesi di presenza e partecipazione dei magistrati ordinari all'attività delle Scuole, ipotesi che devono essere tenute distinte.

La disposizione di cui all'art. 4 (c. 6) prevede la costituzione di una Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio.

Alla designazione si perviene in forza di un procedimento interno agli organismi di ateneo, concluso da un decreto rettorale; l'incarico così conferito è temporaneo, gratuito (almeno di norma), legato funzionalmente ai concorsi di ammissione.

Per tale attività, prevista per legge e di regola gratuita si ritiene che non sia necessaria la preventiva autorizzazione del C.S.M., essendo sufficiente che il magistrato dia comunicazione dell'assunzione dell'attività per la conseguente presa d'atto del C.S.M.

Tanto risponde peraltro all'esigenza di celerità nell'espletamento delle procedure, per la piena operatività della struttura organizzativa delle Scuole.

b) La composizione del Consiglio direttivo delle Scuole di specializzazione.

La disposizione di cui all'art. 5 (comma 3) istituisce per ciascuna Scuola, definita "struttura didattica dell'università", un Consiglio Direttivo con compiti di indirizzo e programmazione didattica (c. 6). Di esso fanno parte dodici membri, di cui due magistrati scelti dall'Università nell'ambito di una rosa di quattro nominativi indicati dal C.S.M. Tale previsione è materia inedita per il Consiglio superiore della magistratura, il cui regolamento infatti non contempla nel riparto delle competenze tra le varie Commissioni referenti l'attribuzione di siffatti compiti che da taluni si auspica possano essere in futuro svolti dal CSM attraverso un'apposita articolazione che offra all'Università una proficua collaborazione. Allo stato dell'assetto regolamentare, la Seconda Commissione referente risulta l'articolazione consiliare a cui guardare per l'attivazione della fase di avvio del procedimento, perché tra le sue attuali attribuzioni è annoverato il "conferimento di incarichi speciali", nozione quest'ultima in cui sembra potere rientrare, per genericità espressiva, la materia ora in esame.

Alla Seconda Commissione referente spetta dunque il compito di predisporre l'atto di interpello, da rivolgere a tutti i magistrati, con l'espressa previsione della gratuità, - almeno di regola e salva diversa determinazione di ciascuna Scuola - , dell'incarico, con la specificazione della durata quadriennale dello stesso e l'indicazione dell'assenza di esonero, anche parziale, dall'attività giudiziaria. Si indicano i seguenti criteri per la nomina, che dovranno essere contenuti nell'atto di interpello:

- 1) alla data dell'interpello occorre che il magistrato abbia almeno otto anni di esercizio di effettive funzioni giudiziarie;
- 2) è richiesto il possesso di specifiche attitudini tecniche, culturali ed organizzative, nonché della comprovata sensibilità alle esigenze della didattica;
- 3) restano esclusi dall'interpello i magistrati collocati fuori ruolo, atteso che il principale contributo della partecipazione del magistrato al consiglio direttivo delle Scuole risiede appunto nell'attualità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, condizione necessaria a che si abbia un arricchimento di esperienze professionali a beneficio del momento della programmazione didattica e scientifica dell'attività delle Scuole.

L'interpello mira alla formazione di un unico elenco nazionale di magistrati, all'interno del quale dovranno formarsi elenchi su base regionale e/o pluridistrettuale. Tanto giova a che una o più rose di magistrati, tratte dall'indicato elenco, possano essere utilizzate da Scuole di formazione istituite presso Università degli Studi situate in distretti giudiziari diversi da quelli di appartenenza dei magistrati componenti quello specifico raggruppamento, nel caso in cui il distretto giudiziario di immediato riferimento territoriale di una Scuola non annoveri magistrati interessati all'incarico o la Scuola sia istituita da più Università degli Studi, a tal fine consorziate, situate in più distretti giudiziari. In caso di risposta positiva all'interpello, il magistrato dovrà quindi specificare la eventuale disponibilità a far parte del consiglio direttivo della Scuola istituita nei distretti giudiziari limitrofi. In ragione, poi, della necessità di soddisfare le richieste di più Scuole operanti sullo stesso territorio, per la presenza di più Università nello stesso distretto giudiziario, le rose di magistrati dovranno essere formate dal C.S.M. con un numero adeguatamente maggiore di quello, pari a quattro, indicato dalla disposizione regolamentare per la scelta da operarsi a cura del consiglio della facoltà di giurisprudenza.

I magistrati componenti il Consiglio direttivo delle Scuole di specializzazione non saranno tenuti a richiedere al C.S.M. l'autorizzazione all'assunzione dell'incarico extragiudiziario, dovendo ritenersi che l'inserzione nella rosa di nominativi da sottoporre alle valutazioni dei consigli di facoltà valga come inequivoca autorizzazione implicita e preventiva.

c) Incarichi di attività didattica.

La disposizione dell'art. 6 del Decreto 21 dicembre 1999, n. 537 affida l'attuazione delle attività didattiche all'adozione di moduli contrattuali di diritto privato, e ciò in conformità alla normativa vigente, per l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata annuale e del servizio di tutorato (c.1 e c.3) anche ai magistrati ordinari. L'indicazione normativa dei magistrati ordinari risponde ad una evidente esigenza culturale, posto che le Scuole sono preposte anche alla formazione di professionalità in vista dell'accesso al concorso per uditore giudiziario. Non v'è dubbio poi che la scelta dei magistrati docenti rientri nella piena autonomia delle Scuole, attraverso i loro organi (ex art. 5, c.1 decr. e ex art. 12, L. 19.11.1990, n. 341). Nulla vieta che dalle Scuole venga fatta richiesta al C.S.M. di indicazione dei magistrati, ma tale ipotesi non è quella prevista dalla legge.

Non si vede pertanto l'opportunità di predisporre rose o elenchi, o di suggerire criteri di nomina da parte del C.S.M.: saranno infatti le Scuole, nell'ambito della loro autonomia, a stabilire procedure e requisiti per l'attribuzione degli insegnamenti annuali mediante contratto.

In ragione poi del fatto che è un incarico previsto dalla legge e funzionalmente collegato al raggiungimento delle finalità formative delle Scuole, esso è di regola autorizzabile, a meno che non risultino particolari controindicazioni a carico del magistrato.

d) La composizione della Commissione di esame finale.

Si deve inoltre intendere non sottoponibile ad autorizzazione l'incarico di far parte della Commissione giudicatrice di sette membri per la valutazione dell'esame finale, attribuito ad un magistrato ordinario, ove questi non sia già inserito nel corpo docente o nel Consiglio direttivo della Scuola.>>